

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 110**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 9 maggio 2022*

-----

VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 /2024  
AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
23 GIUGNO 2011, N. 118 - (1° PROVVEDIMENTO) E MODIFICHE NORMATIVE

-----

**Art. 1**

*(Misure di sostegno al sistema economico regionale per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica)*

1. Al fine di sostenere il sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica, sono istituiti i seguenti fondi straordinari:

- a) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi;
- b) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore pesca;
- c) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese;
- d) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum ai consorzi costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2021, n.19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano).

2. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 4.612.662,86 ed è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita come di seguito riportato:

- a) per euro 1.149.900,00 dalla riduzione delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 01, Titolo 02 per euro 1.000.000,00 e al Programma 05, Titolo 02 per euro 149.900,00;
- b) per euro 2.300.000,00 dalle nuove entrate iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 3, Tipologia 05;
- c) per euro 1.162.762,86 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 01.

3. Il fondo di cui alla lettera b) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 500.000,00 ed è iscritto, con questa legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 02.

4. Il fondo di cui alla lettera c) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 3.000.000,00 ed è iscritto, con questa legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte

con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.500.00,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.00,00.

5. Il fondo di cui alla lettera d) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 400.000,00 ed è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 05, Titolo 02.

6. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022/2024, annualità 2022, complessivi euro 5.300.000,00 di cui euro 3.800.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006; euro 1.500.000,00 relativi alla compartecipazione della camera di commercio alla costituzione del fondo per il sostegno alla liquidità.

7. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'utilizzo dei fondi di cui lettere a), b), c) e d) del comma 1 assicurando il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

8. I contributi dei Fondi straordinari di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 non sono cumulabili.

## **Art.2**

*(Variazione alle autorizzazioni di spesa)*

1. Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella D1 - "COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI" e nella Tabella E - "AUTORIZZAZIONI DI SPESA" allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n.38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022), sono apportate le variazioni contenute nelle tabelle allegata a questa legge di seguito elencate:

- a) Tabella 1 – Variazioni alla Tabella D1 della l.r. 38/2021 (Allegato 1);
- b) Tabella 2 - Variazioni alla Tabella E della l.r. 38/2021 (Allegato 2).

2. Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A - "ELENCO DELLE SPESE AUTORIZZATE CON IL BILANCIO 2022-2024 QUANTIFICATE ANNUALMENTE CON LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO" allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 3 - Variazioni alla Tabella A della l.r. 39/2021, allegata a questa legge (Allegato 3).

**Art. 3**

*(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2022/2024)*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le variazioni riportate nella Tabella 4 "Variazioni alle entrate del bilancio 2022-2024 per titoli e tipologie" allegata a questa legge (Allegato 4).

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le variazioni riportate nella Tabella 5 "Variazioni alle spese del bilancio 2022/2024 per missioni, programmi e titoli" allegata a questa legge (Allegato 5).

3. In conseguenza delle variazioni di cui ai commi 1 e 2 è approvato l'Allegato di interesse del tesoriere di cui alla Tabella 6 allegata a questa legge (Allegato 6).

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

**Art. 4**

*(Modifiche alla l.r. 38/2021)*

1. Alla Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022), l'autorizzazione iscritta a carico della Missione 16, Programma 02 di euro 15.000,00 per "Interventi per la tutela e miglioramento della qualità delle risorse Ittiche Trarf. Amm.ni locali – CNI/ SIOPE/07" è sostituita dalla seguente "Contributo straordinario al Comune di San Benedetto del Tronto per l'acquisto di beni per il Mercato Ittico di proprietà comunale".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/2021, dopo le parole: "statale vigente" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

**Art. 5**

*(Modifiche alla l.r. 39/2021)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),

l'inclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice.”.

2. All'articolo 2 della l. r. 39/2021, l'allegato a) alla Nota Integrativa, di cui alla lettera s) del comma 1, è sostituito dall'allegato a) Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito allegato a questa legge (Allegato 7).

#### **Art. 6**

*(Modifiche alla l.r. 13/2020)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "21 dicembre 2022".

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".

#### **Art. 7**

*(Riconoscimento debito fuori bilancio)*

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio inerente il debito per le spese sostenute per la gestione delle macerie pubbliche a seguito degli eventi sismici 2016 ovvero per il servizio di raccolta e gestione per euro 9.127.611,22, per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento del servizio per euro 48.800,00 e per l'indennità di occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, del sito di deposito temporaneo di Montepandone per euro 422.427,02.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2022/2024, annualità 2022, nella Missione 11, Programma 02, Titolo 1, a carico dei capitoli: 2110210062 per euro 9.127.611,22; 2110210063 per euro 48.800,00, 2110210064 per euro 422.427,02.

#### **Art. 8**

*(Copertura finanziaria)*

1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle

entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni di cui alle tabelle 5 e 6 allegate.

**Art. 9**

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.